



**Documento di consultazione n. 01/2020**

**Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo  
termine di energia da fonti rinnovabili  
(PPA Platform)**

## 1. Premessa

Con decreto del 4 luglio 2019 - pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.186 del 9-8-2019 (nel seguito: Decreto) – recante *Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione*, il Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con gli obiettivi europei di sostegno alla produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili, ha previsto la costituzione di una **Piattaforma di mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA Platform)**, affidandone la gestione al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME).

L'articolo 18 del Decreto stabilisce, in particolare, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto il GME, sulla base dei criteri ivi previsti definisca una proposta di funzionamento della PPA Platform da sottoporre a pubblica consultazione ai fini della predisposizione di una disciplina di funzionamento di tale piattaforma, e che, tale disciplina sia approvata con le modalità di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 /99 e ss.mm.ii. (nel seguito: dlgs. 79/99).

Al fine di dare attuazione alle disposizioni testé richiamate, il GME pubblica il presente documento di consultazione al fine di illustrare ai soggetti interessati la proposta del modello individuato per il funzionamento della PPA Platform e raccogliere eventuali osservazioni presso la platea dei soggetti interessati.

\*\*\*

Tutti i soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni con riferimento a quanto descritto nel presente documento.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME - **Governance**, entro e non oltre il **14 febbraio 2020**, termine di chiusura della presente consultazione secondo una delle seguenti modalità:

- e-mail: **info@mercatoelettrico.org**
- fax: **06.8012-4524**
- posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**  
**Viale Maresciallo Pilsudski, 122 - 124**  
**00197 – Roma**

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

## 2. Proposta di modello di funzionamento della PPA Platform

Il disegno proposto dal GME per l'avvio della PPA Platform prevede la costituzione di un apposito comparto nell'ambito dell'attuale configurazione del mercato elettrico.

Conseguentemente, le disposizioni di funzionamento di tale istituenda piattaforma verrebbero contenute nell'ambito del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5 del dlgs. 79/99.

Più in dettaglio, il modello di funzionamento ipotizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Decreto, è caratterizzato dai seguenti principi di organizzazione e gestione:

- **operatori ammessi alle negoziazioni:** potranno presentare offerte sulla PPA Platform i soggetti che abbiano acquisito la qualifica di operatore del mercato elettrico. In particolare, in linea con le previsioni stabilite nel Decreto, potranno accedere alla piattaforma, in qualità di venditori, gli operatori del mercato elettrico, che siano produttori di energia da impianti a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti caratteristiche:
  - gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o di rifacimento, così come definiti dal decreto 23 giugno 2016;
  - gli impianti devono essere entrati in esercizio successivamente al 1° gennaio 2017;
  - gli impianti non beneficiano di incentivi sull'energia prodotta.

Il possesso di tali requisiti verrebbe comunicato al GME dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del Decreto dovrà comunicare al GME i nominativi dei produttori che abbiano richiesto ed ottenuto, per l'accesso alla PPA Platform, la qualifica dell'impianto.

In conformità con quanto stabilito dal Decreto all'art. 18, comma 3, le offerte sulla piattaforma potranno essere riferite anche ad impianti non ancora realizzati ovvero realizzati ma non ancora entrati in esercizio. Anche rispetto a tali ultimi impianti, il GSE dovrà verificare i requisiti all'uopo previsti e comunicare al GME i corrispondenti nominativi dei produttori che possono accedere alla PPA Platform ai sensi del richiamato art. 18, comma 4, del Decreto.

Potranno, invece, partecipare alla piattaforma, in qualità di acquirenti, i trader, i grossisti ovvero i grandi consumatori finali di energia elettrica, previa assunzione della qualifica di operatori del mercato elettrico.

Rispetto alla previsione di cui all'art. 18, comma 5 del Decreto, ai sensi della quale è previsto che la partecipazione alla piattaforma possa avvenire sia in forma singola, che in forma associata mediante aggregatori, si evidenzia che tale aspetto non rileverebbe ai fini dell'operatività sulla piattaforma, ponendosi a monte di tale attività. Ciò che rileva, infatti, ai fini della presentazione delle offerte è la dichiarazione rilasciata dall'operatore al GME nella quale si attesti la titolarità a riferire offerte rispetto ad una o più punti di offerta.

- **prodotti negoziabili:** al fine di facilitare lo scambio dei prodotti sulla piattaforma, si propone la definizione di contratti "standard" aventi:

- profilo di carico di tipo *baseload*, che renderebbe compatibili tali contratti con quelli quotati sul mercato a termine dell'energia elettrica (MTE) favorendone un possibile off-set delle posizioni in portafoglio;
  - durata temporale [min 5; max 10 anni];
  - obbligo di consegna fisica del sottostante.
- **modalità di negoziazione:**
- *tick* minimo di negoziazione: 1 contratto/prodotto;
  - meccanismo dell'asta marginale;
  - le offerte di vendita verrebbero presentate con l'indicazione, da parte del proponente, del relativo prezzo a base d'asta;
  - le offerte di acquisto verrebbero presentate con prezzo pari, oppure maggiore, del prezzo a base d'asta del prodotto/prodotti oggetto di negoziazione;
  - sia le offerte di vendita che di acquisto verrebbero sottoposte a verifica di congruità finanziaria rispetto ad un orizzonte temporale annuale (vedi infra Sistema di garanzia);
  - le offerte sarebbero esposte sul *book* di negoziazione senza indicazione dell'offerente, garantendo in tal modo l'anonimato degli scambi.
- **controparte centrale degli scambi:** il GME interponendosi tra venditore e acquirente eviterebbe che le controparti siano esposte al rischio di insolvenza, assicurando il buon fine dei contratti conclusi sulla piattaforma. In particolare, l'assunzione da parte del GME del ruolo di controparte centrale è volta a garantire - limitatamente a ciascun anno rispetto al quale sono risultate positive le verifiche di congruità finanziarie (vedi infra Sistema di garanzia) – *i*) al venditore di ottenere il corrispondente controvalore economico della vendita dell'energia ceduta, e *ii*) all'acquirente di ricevere in consegna l'energia acquistata.
- **sistema di garanzia:** atteso che gli oneri per le garanzie che gli operatori - siano essi venditori o acquirenti - sarebbero chiamati a sostenere per la copertura delle proprie esposizioni potrebbero risultare insostenibili in considerazione anche dell'esteso orizzonte temporale di durata dei contratti, si propone un sistema di calcolo delle garanzie di tipo *rolling* volto a commisurare l'entità delle stesse non già sull'intera durata del contratto, bensì su frazioni di tale durata, secondo una cadenza temporale "discreta" pari all'anno. Peraltro, il calcolo delle garanzie in funzione di un orizzonte annuale permetterebbe un'integrazione funzionale della PPA *Platform* con il mercato MTE, favorendo l'utilizzo delle garanzie prestate per la partecipazione a tale mercato anche per la copertura delle esposizioni assunte sulla PPA *Platform*, oltre che l'eventuale off-set dei contratti PPA con i contratti, aventi medesima durata e profilo, conclusi sul MTE dal medesimo operatore.

Conseguentemente, in ragione di tale integrazione funzionale, verrebbe verificato che gli operatori per le negoziazioni sulla PPA *Platform* abbiano prestato sul MTE, ai sensi del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, garanzie finanziarie - alternativamente o cumulativamente, nella forma di fidejussioni bancarie a prima richiesta, secondo i modelli previsti, ovvero sotto forma di contante - sufficienti a coprire le esposizioni da assumere su tale piattaforma.

Con specifico riferimento ai prodotti scambiati sulla PPA *Platform* il calcolo delle garanzie verrebbe, in particolare, effettuato come segue:

- fase di *pre-trading*: prima che le offerte siano ammesse alle negoziazioni, il GME verificherebbe che le garanzie del MTE siano capienti rispetto al controvalore della penale che il GME applicherebbe in caso di mancata esecuzione delle transazioni abbinata sulla PPA *Platform*; solo in caso di esito positivo le offerte verrebbero inviate sul *book* di negoziazione;
- fase di *trading*: entro un termine definito, successivo alla conclusione delle transazioni sulla PPA *Platform*, il GME verificherebbe che l'acquirente e il venditore abbiano adeguate garanzie sul MTE (stessi criteri previsti per contratti MTE) limitatamente al primo anno (A) del contratto PPA negoziato in asta e:
  - in caso di verifica positiva su entrambe le controparti
    - il GME diverrebbe controparte negoziale della transazione per l'anno (A), assicurando, per tale anno, il buon fine della consegna e del pagamento del relativo controvalore;
    - la transazione verrebbe trasferita sul MTE<sup>1</sup> relativamente al solo anno A
  - in caso di verifica negativa, anche su una sola controparte, la transazione per l'anno (A) non si considererebbe andata a buon fine e, conseguentemente, la transazione si considererebbe non positivamente conclusa. In tal caso, il GME:
    - comunicherebbe alla controparte *in bonis* e alla controparte *in fail* la mancata positiva verifica di congruità finanziaria e la non definitività della restante transazione;
    - applicherebbe alla controparte *in fail* una penale per mancato perfezionamento della transazione da corrispondere alla controparte *in bonis*
- fase di *post-trading*: prima della decorrenza dell'anno successivo (A+1) il GME effettuerebbe su tutte le transazioni concluse sulla PPA *Platform* nuovi controlli di congruità finanziaria rispetto alle garanzie dell'acquirente e del venditore su MTE relative a tale anno (A+1):
  - in caso di verifica positiva
    - il GME diverrebbe controparte negoziale della transazione anche per l'anno (A+1), assicurando per tale anno il buon fine della consegna e del pagamento del relativo controvalore;
    - la transazione verrebbe trasferita sul MTE relativamente al solo anno (A+1)
  - in caso di verifica negativa anche su una sola controparte, la transazione per l'anno (A+1) non si considererebbe andata a buon fine e, conseguentemente, la transazione riferibile alla quota restante dell'intero contratto pluriennale oggetto di abbinamento in asta si considererebbe non positivamente conclusa e si applicherebbero le relative penali alla controparte *in fail*.

Le medesime attività relative alla verifica di capienza delle garanzie verrebbero replicate in ciascuno degli anni successivi fino all'ultimo anno del contratto concluso sulla PPA.

- **fatturazione e pagamenti**: considerata l'integrazione funzionale della PPA *Platform* con il mercato MTE la fatturazione e la regolazione finanziaria di tali transazioni avverrebbe in M+2, secondo le medesime modalità e tempistiche in vigore per il MTE.


---

<sup>1</sup> Resta inteso che una volta effettuato il trasferimento della transazione su MTE, con riferimento alla gestione delle garanzie si applicherebbero le modalità e le procedure di ricalcolo/aggiornamento previste su tale comparto.

Il controvalore fatturato oggetto di regolazione da parte del GME, sarà pari, per ogni prodotto scambiato, al prodotto tra la quantità e il prezzo di negoziazione, aumentato dell'aliquota IVA, ove applicabile

- **OTC clearing:** si propone di prevedere la registrazione nella *PPA Platform* anche di contratti PPA conclusi *over the counter*. In tal caso, il profilo del contratto di cui verrebbe richiesta la registrazione da parte delle controparti OTC dovrebbe essere compatibile con il profilo di contratto standard negoziato sulla piattaforma del GME. A seguito della registrazione sulla *PPA Platform*, il GME si interporrebbe tra le controparti del contratto assumendone il ruolo di controparte centrale nei termini sopra descritti.

I produttori cedono energia direttamente sulla Piattaforma PPA secondo un profilo «standardizzato». Gli scostamenti risultanti tra energia prodotta dall'impianto e energia ceduta sono gestiti attraverso la negoziazione di altri prodotti quotati sui mercati



I produttori stipulano con operatore/trader un accordo disciplinante:

- la cessione in delega della titolarità delle unità di produzione
- la cessione dell'energia prodotta dagli impianti
- Le modalità di regolazione degli scostamenti risultanti tra energia prodotta dall'impianto e energia ceduta dal trader secondo un profilo «standardizzato» negoziato sulla piattaforma PPA